



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA URBANA E IL DECORO AMBIENTALE

PREMESSA

Il presente Regolamento detta norme e disposizioni in materia di decoro e di pulizia dei centri abitati, sulla base delle particolari condizioni ed esigenze locali, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza delle persone, la più ampia fruibilità dei luoghi e beni comuni, tutelando la qualità dell'ambiente e l'igiene pubblica.

Per il perseguimento dei fini sopra citati, il presente Regolamento, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali in materia di sicurezza e qualità dell'ambiente urbano, occupazione di aree e spazi pubblici, quiete pubblica e privata, esercizi pubblici, custodia degli animali.

ART. 1

Disposizioni di carattere generale

1) Tutti i luoghi e spazi pubblici, privati aperti al pubblico o soggetti a pubblico passaggio, e/o luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri di qualsiasi materiale. A tal fine è vietato gettare, spargere, lasciarvi cadere o deporre in qualsiasi ora del giorno e della notte acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacce, e qualsiasi tipo di rifiuto organico vegetale, materiale di demolizione, parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo, fatto salvo il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei giorni previsti per le raccolte a domicilio.

2) Nessun edificio deve avere, di norma, canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che spandano direttamente su spazi aperti sia privati, che pubblici (cortili, terrazzi, strade, piazze).

Gli edifici esistenti, che non siano ancora muniti di canali di raccolta atti a ricevere e condurre le acque meteoriche alla rete fognaria, devono essere sottoposti ad idonei interventi di adeguamento, in occasione della prima ristrutturazione successiva al presente regolamento e comunque regolarizzati laddove sia già presente il condotto fognario su almeno una delle strade prospicienti il fabbricato.

Per gli edifici che ricoprono particolare valore storico-monumentale, per struttura e per ubicazione, e le cui caratteristiche risulterebbero compromesse da un intervento di adeguamento dei canali suddetti, il Comune, previa apposita verifica ad opera dei competenti uffici, potrà concedere una deroga al presente obbligo, proponendo soluzioni diverse e/o alternative.

3) E' fatto altresì divieto:

- a) di imbrattare monumenti, edifici pubblici e/o facciate di edifici privati visibili sulla pubblica via;

- b) di imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse o altri manufatti d'arredo destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- c) di effettuare sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- d) di spostare, insudiciare, rompere o manomettere i cestini porta rifiuti ed in genere qualsiasi manufatto di arredo urbano;
- e) compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia disagio o incomodo alle persone
- f) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini, aree verdi o in qualsiasi luogo.
- g) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare sulle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, scale, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- h) utilizzare luoghi pubblici (piazze antistanti cimiteri, sagrati delle chiese ecc.) per attività sportive e/o ricreative che rechino disturbo alla quiete pubblica, salvo manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

ART. 2

Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) di ammassare, ai lati delle case o dei locali o innanzi ai medesimi, qualsiasi materiale, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali (subordinate ad autorizzazione), ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) di utilizzare balconi, terrazzi, come luogo di deposito di relitti, rifiuti altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie o simili, su cortili, balconi e/o luoghi di pubblico passaggio, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori, di aiuole o giardini, o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio e dilavamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

ART. 3

Pulizia dei terreni non edificati

1) I terreni privati devono essere tenuti costantemente puliti e sottoposti a regolare manutenzione, ovvero sfalcio di qualsiasi pianta ed erba infestante, in maniera tale da evitare inconvenienti di carattere igienico sanitario, a garanzia dell'igiene dell'ambiente e della salute delle persone.

2) E' fatto obbligo particolare, ai proprietari e conduttori di terreni di provvedere allo sfalcio periodico della pianta ambrosia, qualora presente, secondo le modalità già previste dalla Ordinanza Regionale, al fine di prevenire e contenere i danni e i disturbi provocati ai soggetti sensibili ed affetti dalla relativa patologia allergica. In caso di inadempienza vi provvederà d'ufficio il Comune, a danno dei contravventori.

3) E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade, di provvedere alla pulizia dei fondi di cui sopra, anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni. Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche o private soggette a pubblico transito. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4) L'Autorità Comunale può obbligare i proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, o privato aperto al pubblico, nel centro urbano, a recingere idoneamente la proprietà privata in modo da impedire

l'accesso, ovvero l'abbandono ed il deposito incontrollato di ogni genere di rifiuti. Ogni tipo di recinzione non deve costituire pericolo all'incolumità pubblica.

5) La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona comunale, qualora ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed al pubblico interesse.

ART. 4

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di caffè, bar, latterie, e simili, che occupano il suolo pubblico con tavoli, sedie o in qualsiasi altro modo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore ad 1,5 metri

2) Tale obbligo è altresì applicabile ai concessionari di occupazione di aree pubbliche rilasciate a titolo diverso dai suddetti quali, ponteggiatori, aree di cantieri e simili.

3) I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza, ovvero provvedere alla rimozione delle bottiglie e lattine depositate all'esterno, nell'area di pertinenza del locale.

4) Le operazioni di pulizia devono essere eseguite in maniera tale che detti rifiuti siano raccolti e non dispersi o riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

5) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

ART. 5

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1) I cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili, i portici interni ed esterni adibiti a pubblico passaggio e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, a qualunque scopo destinati, devono essere mantenuti, a cura dei proprietari, o conduttori, costantemente puliti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.

2) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, da depositare fuori nei giorni previsti per la raccolta.

3) Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie, per restauri, traslochi e simili, detti cortili anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuocia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo fastidioso o impedimento.

ART. 6

Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio.

ART. 7

Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza, provvede d'Ufficio il Comune con l'addebito delle relative spese.

ART. 8

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1) E' fatto divieto ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2) Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, in danno dei soggetti obbligati.

ART. 9

Trasporto di materiale di facile dispersione e di demolizione

1) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre, detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al loro trasporto, tale da impedirne la dispersione sul suolo pubblico.

2) Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico deve essere convenientemente coperto per evitare che le stesse non diffondano nell'aria.

ART. 10

Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1) Chi effettua operazioni di carico/scarico merci, e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

2) Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere senza indugio allo sgombero dei materiali e alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 11

Divieto di abbandono e conferimento improprio di rifiuti

1) E' vietato scaricare sul suolo pubblico, privato aperto al pubblico, nonché privato in vista al pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, ovvero rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi, altri oggetti ingombranti e materiali da demolizione in considerazione della elevata valenza sociale,

economica ed ecologica gli stessi dovranno essere conferiti secondo le modalità già prescritte nel regolamento locale dei rifiuti..

2) Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, gli argini e le sponde, nella fattispecie locale del fiume Olona.

3) E' vietato deporre all'interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

4) E' vietato depositare all'interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici e/o assimilati, macerie provenienti da piccole manutenzioni domestiche, che devono essere conferite a cura dell'utente direttamente alla Piattaforma Ecologica, o presso impianti autorizzati, dalla ditta che ha eseguito i lavori.

ART. 12

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato, nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti, volantini od altri oggetti.

ART 12 – bis –

Divieto di Affissione di avvisi pubblicitari

Ai fini di un maggior decoro del centro urbano è vietata l'affissione di materiale pubblicitario, locandine ed avvisi vari, effettuata irregolarmente sui muri, sui pali della luce, sugli alberi e su qualsiasi luogo a ciò non predisposto.

ART. 13

Disposizioni riguardanti gli animali da cortile

1) E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere di animali.

2) E' vietato detenere qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla in tutti quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti, disturbo a terzi o problemi igienico sanitari.

ART. 14

Obblighi per i proprietari di cani e di altri animali in genere

1) I proprietari di cani e le persone incaricate della loro custodia devono impedire che l'animale sporchi con i propri escrementi, le strade, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi pubblici, i giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti. Qualora ciò si verificasse è fatto obbligo al proprietario e/o custode dell'immediata rimozione del rifiuto depositato dall'animale.

2) Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ivi compresi i cortili condominiali, i portoni, le scale, e gli anditi, è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio. Gli animali di grossa taglia

e/o da guardia (pastore tedesco, rottweiler, pitbull, dobermann, mastino ecc.) oltre che al guinzaglio dovranno essere muniti altresì di idonea museruola.

ART. 15

Vigilanza

1) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Municipale, in collaborazione con quello dell'Ufficio Ecologia del Comune, o di Enti o soggetti erogatori di pubblici servizi all'uopo preposti.

2) Il personale di cui sopra, può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ed accertamento, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 16

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni stabilite da norme nazionali e regionali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come previsto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione", e come di seguito specificato:

(da un minimo di Euro 50,00) per le violazioni di cui agli artt. 11 comma 4 e 14 comma 2

(da un minimo di Euro 100,00) per le violazioni di cui agli artt. 1 comma 3 lettere a-b-d-f, 7, 8, 10

(da un minimo di Euro 125,00) per la violazione di cui all'art. 3 comma 2

(da un minimo di Euro 25,00) per tutte le altre violazioni di cui al presente regolamento.

ART. 17

Risarcimento del danno

Le violazioni delle norme del presente Regolamento, qualora dalle medesime ne derivi un danno ingiusto ad altri, ovvero ai beni comuni, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, secondo quanto stabilito dall'art. 2043 del Codice Civile e fatto comunque salva l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo.

